

NEWSLETTER

# HRMILAW MONITOR




NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 40\_2021 DEL 12 OTTOBRE 2021

A cura di:  
DATA MANAGEMENT  
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:  
[info@datamanagement.it](mailto:info@datamanagement.it)*

## Indice Argomenti

<b>ADEMPIMENTI</b> .....	<b>2</b>
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di agosto 2021 .....	2
<b>SCADENZARIO OTTOBRE 2021</b> .....	<b>3</b>
16 OTTOBRE: VERSAMENTI UNIFICATI*.....	3
16 OTTOBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTI CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE* .....	3
20 OTTOBRE: CONTRIBUTI PREVIDAI .....	4
20 OTTOBRE: CONTRIBUTI FONDO COMETA.....	4
25 OTTOBRE: MODELLO 730 INTEGRATIVO  .....	4
31 OTTOBRE: MODELLO 770/2021** .....	4
31 OTTOBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO** .....	4
31 OTTOBRE: DENUNCIA UNIEMENS** .....	4
31 OTTOBRE: CU AUTONOMI **  .....	5
<b>SCADENZARIO NOVEMBRE 2021</b> .....	<b>6</b>
16 NOVEMBRE: SCADENZA QUARTA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021 .....	6
16 NOVEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI.....	6
16 NOVEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE .....	6
30 NOVEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO.....	7
30 NOVEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS .....	7
30 NOVEMBRE: CONTRIBUTI FASI .....	7
30 NOVEMBRE: ISTANZE DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA  .....	7
<b>FESTIVITÀ</b> .....	<b>8</b>
OTTOBRE 2021 .....	8
NOVEMBRE 2021 .....	8
<b>NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO</b> .....	<b>9</b>
SMARTWORKING, GREEN PASS E LAVORO, TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE .....	9
CLAUSOLA DI ULTRATTIVITÀ, ANTISINDACALE PER IL DATORE DISAPPLICARE IL CCNL SCADUTO .....	10
NUOVO CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, LE PRECISAZIONI DELL'ADE .....	12
<b>FOCUS</b> .....	<b>13</b>
MOBILITY MANAGER: LA NUOVA FIGURA OBBLIGATORIA DAL 23 NOVEMBRE 2021 PER LE GRANDI AZIENDE ....	13
<b>IL QUESITO DEL MESE</b> .....	<b>15</b>
CONGEDO STRAORDINARIO E FESTIVITÀ NON GODUTA .....	15
<b>NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA</b> .....	<b>16</b>
CESSIONE DEL QUINTO: DALL'INPS IL SERVIZIO PER LA RIMODULAZIONE DEL PIANO DI FINANZIAMENTO .....	16
INPS, AGGIORNATI I TASSI DI INTERESSE PER LE CESSIONI DEL QUINTO.....	20
RINUNCIA ALLE DETRAZIONI E ALIQUOTA MAGGIORATA, LE INDICAZIONI DELL'INPS .....	22

**N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.**

## ADEMPIMENTI

### TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di agosto 2021

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 agosto 2021 al 14 settembre 2021, è pari a 2,759531.

### RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2021 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2020	lunedì 18 gennaio	1,500000
gennaio 2021	venerdì 19 febbraio	0,564883
febbraio 2021	martedì 16 marzo	0,763196
marzo 2021	giovedì 15 aprile	1,108138
aprile 2021	lunedì 17 maggio	1,526393
maggio 2021	martedì 15 giugno	1,578079
giugno 2021	giovedì 15 luglio	1,849707
luglio 2021	mercoledì 11 agosto	2,267962
agosto 2021	mercoledì 15 settembre	2,759531
settembre 2021	venerdì 15 ottobre	
ottobre 2021	martedì 16 novembre	
novembre 2021	mercoledì 15 dicembre	

## SCADENZARIO OTTOBRE 2021

### 16 OTTOBRE: VERSAMENTI UNIFICATI\*

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) la rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;
- i) versamenti previdenziali e INAIL sospesi a causa del Covid-19, da versare per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 o per il 50% in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

### 16 OTTOBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTI CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE\*

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

\*Termine posticipato a lunedì 18 ottobre in quanto cadente di sabato.

## 20 OTTOBRE: CONTRIBUTI PREVINDAI

**S**cade il 20 ottobre il versamento al Fondo Previdai. La data del 20 ottobre deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

## 20 OTTOBRE: CONTRIBUTI FONDO COMETA

**E**ntro questa data va effettuato il versamento della contribuzione al fondo Cometa, riferita al trimestre precedente.

Qualche giorno prima del versamento va girata al fondo la distinta (10 ottobre se cartacea- trattasi di spedizione mediante raccomandata A/R, 5 giorni prima della data in cui viene effettuato il bonifico in tutti gli altri casi), al fine dell'abbinamento dei contributi.

## 25 OTTOBRE: MODELLO 730 INTEGRATIVO

Scadenza del termine per la presentazione del modello integrativo da parte del contribuente, mediante Caf o professionista abilitato.

## 31 OTTOBRE: MODELLO 770/2021\*\*

**T**ermine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta Mod. 770/2021 mediante invio telematico direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

## 31 OTTOBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO\*\*

**I**datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

## 31 OTTOBRE: DENUNCIA UNIEMENS\*\*

**I**datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

\*\*Termine posticipato a lunedì 2 novembre in quanto cadente di domenica.

## 31 OTTOBRE: CU AUTONOMI \*\*

**E**ntro questa data va effettuato l'invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, della Certificazione Unica 2021 contenente esclusivamente redditi 2020 esenti o non dichiarabili tramite Mod. 730/2021 (compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).

\*\*Termine posticipato a lunedì 2 novembre in quanto cadente di domenica.

## SCADENZARIO NOVEMBRE 2021

### 16 NOVEMBRE: SCADENZA QUARTA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021

**S**i ricorda che entro il 16/11/2021, dovrà essere effettuato il versamento della quarta rata, per chi ha optato per il pagamento rateale, del risultato dell'autoliquidazione 2020/2021.

### 16 NOVEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) la rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;
- i) versamenti previdenziali e INAIL sospesi a causa del Covid-19, da versare per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 o per il 50% in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

### 16 NOVEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

### 30 NOVEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenentari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

### 30 NOVEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

### 30 NOVEMBRE: CONTRIBUTI FASI

Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 4° trimestre 2021.

### 30 NOVEMBRE: ISTANZE DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

A partire da questa data e fino al 10 dicembre, è possibile inoltrare (tramite l'applicazione web "sgravicdsonline", presente nel sito del Ministero) le istanze per la riduzione contributiva per l'anno 2021, prevista a sostegno delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva. L'accesso all'applicazione è consentito con le credenziali SPID o CIE (carta d'identità elettronica).



## FESTIVITÀ

### OTTOBRE 2021

Nessuna festività prevista

### NOVEMBRE 2021

**1° Novembre – Tutti i Santi (Ognissanti):** festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

**4 Novembre – Festività Soppressa:** festività traslata alla prima domenica di Novembre. Tale festività ha lo stesso trattamento economico delle festività cadenti di domenica (1/26mo dello stipendio per i mensilizzati e 1/6 della retribuzione settimanale per i pagati ad ore), a meno che il CCNL preveda espressamente un differente trattamento.

## NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

### SMARTWORKING, GREEN PASS E LAVORO, TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE

**S**ul portale istituzionale del governo sono state pubblicate le nuove FAQ aggiornate in tema di green pass in base alle disposizioni nazionali in vigore dal 30 agosto 2021 per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ed alle ordinanze del Ministro della Salute. In particolare, sul territorio nazionale le misure di contenimento si diversificano a seconda che la regione di appartenenza sia collocata in zona bianca o in zona gialla (attualmente solo la Sicilia). Ad ogni modo, è opportuno precisare che le Regioni e le Province autonome possono anche adottare, rispetto alle disposizioni nazionali, specifiche ulteriori disposizioni restrittive a carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

Alcuni temi trattati sono senza dubbio essenziali e ricorrenti ed incidono particolarmente nelle modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro, sebbene sussista poca differenza in sede di applicazione delle due zone.

Un prima questione riguarda, ad esempio, la necessità di fornire ai lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. La risposta è negativa, sia nel caso di datore pubblico che privato: se l'amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. In ogni caso, la parte datrice è tenuta ad adottare tutte le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità smart.

Al contempo, sia in zona bianca che in zona gialla, è possibile altresì promuovere ed attivare iniziative di aggiornamento e di formazione in modalità agile a distanza, sempre preferibili ed incentivate.

Tuttavia, occorre precisare che il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali", si applica in particolare ai soli soggetti privati, ma non anche alla Pubblica Amministrazione.

Chiarimenti sono pervenuti anche in tema di mensa aziendale. Difatti, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori delle due zone possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

Inoltre, ulteriori precisazioni sono giunte in merito alla relazione tra green pass e lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart-working. In questo caso, secondo le indicazioni fornite dal sito ufficiale del governo, per chi lavora sempre in smart-working non occorre avere il green pass poiché esso serve solo per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart-working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass. Inoltre, visto l'obbligo del green pass, nelle aziende non si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento, rimanendo vigenti le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli.

Infine, viene ulteriormente specificato che le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale nel rispetto di adeguati modelli organizzativi, come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021, non incorrono in sanzioni anche qualora le autorità dovessero riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass.

## CLAUSOLA DI ULTRATTIVITA', ANTISINDACALE PER IL DATORE DISAPPLICARE IL CCNL SCADUTO

**N**ella pronuncia dello scorso 4 giugno 2021, il Tribunale di Asti ha ritenuto illegittima la risoluzione unilaterale da un CCNL scaduto operata da un datore di lavoro che, trasferiti i propri lavoratori, ne modificava il contratto collettivo rispetto a quello indicato sulla lettera di assunzione.

A seguito di una riorganizzazione aziendale, una società trasferiva i propri dipendenti in una diversa sede e, attraverso singole conciliazioni, applicava ai soli addetti al magazzino un CCNL diverso (CCNL Fisal) rispetto a quello precedentemente applicato all'intera compagine aziendale (CCNL Commercio). Secondo la parte datoriale, tale modifica era permessa in virtù della scadenza del precedente contratto collettivo, non essendo lo stesso ancora stato rinnovato.

Secondo il nostro ordinamento, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta; al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c., salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori. Solo al momento della scadenza contrattuale è possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso, a condizione che ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2069 c.c.. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, la facoltà di recesso da un contratto collettivo è riconosciuta al datore di lavoro qualora il contratto sia stipulato a tempo indeterminato e senza predeterminazione del termine di scadenza, dal momento che un contratto non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, vanificando la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva.

Quando, invece, nel contratto sia prevista la perdurante efficacia dello stesso "fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL", tale clausola (detta di ultrattività) vincola il datore di lavoro fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione, momento che rappresenta il termine finale di efficacia. Ne discende che, in tale ipotesi, non trovi applicazione il principio della libertà del recesso unilaterale, prevista soltanto in caso di mancata indicazione di un termine di scadenza del contratto collettivo di diritto comune.

Difatti, al termine delle operazioni di trasferimento, l'organizzazione sindacale, in rappresentanza dei lavoratori, citava in giudizio la società al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della condotta del datore di lavoro che, in via unilaterale e senza preventiva comunicazione di incontro o di consultazione con le stesse O.O.S.S., procedeva alla disapplicazione del precedente contratto collettivo in favore di uno diverso.

Nel caso di specie, il precedente CCNL prevedeva effettivamente una clausola di ultrattività, essendo espressamente previsto che "il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A. R. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale."

In proposito, sebbene il termine finale del 31.12.2019 fosse stato introdotto in luogo della precedente scadenza fissata al 31.7.2018, a seguito di un accordo siglato dalle parti in data 13.5.2019, non poteva comunque negarsi la perdurante efficacia del CCNL anche nel febbraio 2019 (momento in cui la società ha comunicato la disapplicazione del CCNL) proprio in ragione della clausola di ultrattività. Il recesso unilaterale comunicato dalla società resistente in data 14.2.2019, durante la vigenza del principale contratto collettivo

doveva pertanto ritenersi illegittimo. Inoltre, l'illegittimità del recesso veniva ulteriormente confermata anche dalle modalità con cui detto recesso era stato effettuato: il datore, infatti, si era limitato a comunicare alle O.O.S.S. la decisione già assunta unilateralmente, senza preventiva informazione e consultazione dei sindacati.

Pertanto, sulla base dei motivi sopra esposti, il tribunale accertava l'antisindacalità della condotta tenuta dalla società ordinando a quest'ultima di ripristinare le condizioni contrattuali previste dal precedente CCNL.

## **NUOVO CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, LE PRECISAZIONI DELL'ADE**

**A**i sensi dell'articolo 32 del DL 73/2021, nel periodo compreso tra il 4 ottobre 2021 ed il 4 novembre 2021 i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché gli enti non commerciali e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo regionale potranno presentare l'apposita comunicazione delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per beneficiare del credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

L'agevolazione, fruibile secondo i criteri e le modalità di applicazione riportati nel Provvedimento n. 191910/2021 dell'Agenzia delle Entrate, risulta estesa anche alla somministrazione di tamponi o all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, di prodotti detergenti e disinfettanti, di termoscanner e di barriere e pannelli protettivi.

L'Amministrazione Finanziaria ha approvato l'allegato denominato modello di "Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione", precisando che l'invio potrà essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata o i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Successivamente alla presentazione, entro massimo 5 giorni il sistema rilascerà una ricevuta che ne attesti la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni, messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione nell'apposita area riservata.

Sarà possibile nel medesimo periodo inviare una nuova Comunicazione, che sostituisca integralmente quella precedentemente trasmessa (sarà considerata l'ultima validamente trasmessa) o presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, il credito d'imposta "teorico", per ciascun beneficiario, sarà pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall'ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, e non potrà in ogni caso eccedere il limite massimo di 60.000 euro.

Essendo stato stanziato un importo pari a 200mila euro l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile sarà ottenuto moltiplicando l'importo della spesa con la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

Tale credito sarà fruibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento ed il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici, pena lo scarto.

Il credito d'imposta, per espressa disposizione, non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileverà ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR.

## FOCUS

### MOBILITY MANAGER: LA NUOVA FIGURA OBBLIGATORIA DAL 23 NOVEMBRE 2021 PER LE GRANDI AZIENDE

Il 26 maggio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 il decreto 12 maggio 2021 del Ministero della Transazione Ecologica che indica le modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager.

La figura del mobility manager era stata introdotta per la prima volta con il Decreto Interministeriale del 27/03/1998 "Mobilità sostenibile nelle Aree Urbane", nel quale veniva individuato il Responsabile della mobilità del personale per le aziende con più di 300 dipendenti per unità locale o, complessivamente, con oltre 800 dipendenti.

Il decreto del 26 maggio, dopo oltre 20 anni, ha attuato una norma prevista dal Decreto Rilancio dello scorso anno confermando che le imprese con singole unità locali che occupino più di 100 dipendenti, ubicate in un capoluogo di regione, di provincia o in un comune che conti oltre 50.000 abitanti, debbano essere tenute ad adottare entro il 31 dicembre di ogni anno il "Piano Spostamenti Casa-Lavoro" dei propri dipendenti e di inviarlo al Comune di localizzazione dell'unità locale entro i successivi 15 giorni.

Lo scopo è quello di decongestionare il traffico favorendo la riduzione dell'inquinamento atmosferico, oltre che il consumo di energia ed emissioni di gas serra. Il legislatore quindi, nel Decreto Rilancio, ha inteso innanzitutto rimarcare la necessità e il ruolo di una figura come il mobility manager e, contemporaneamente, abbassare la soglia del numero di dipendenti minimo, da 300 a 100, come requisito fondamentale per far scattare l'obbligo della nomina. Tuttavia, pur essendo il lavoro ormai svolto in molti casi in modalità smart working, la gestione di un "piano di spostamento casa-lavoro" PSLC (attraverso un'analisi approfondita delle abitudini dei dipendenti e le azioni incentivanti per l'uso di mezzi alternativi), insito nel ruolo del mobility manager, facilita e migliora non solo il traffico ma la qualità della vita delle persone e delle città.

Nel dettaglio, il decreto ha inquadrato:

- il "mobility manager aziendale", nella figura adibita alla promozione della mobilità sostenibile, che grazie al suo lavoro potrà contribuire a ridurre il traffico nelle aree urbane e metropolitane;
- il "mobility manager d'area", ossia la figura specializzata di supporto al comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali;
- il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL), ossia lo strumento di pianificazione degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa.

Il "Piano Spostamenti Casa Lavoro" sarà finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato e dovrà definire le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato, sulla base dell'analisi degli spostamenti dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell'offerta di trasporto presente nel territorio interessato. Allo stesso tempo verranno valutati anche i benefici conseguibili con l'attuazione delle misure in esso previste, valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di

trasporto e comfort di trasporto, sia per l'impresa o per la pubblica amministrazione che lo adotta, in termini economici e di produttività, nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici.

Ai fini della verifica del computo di 100 dipendenti per ogni singola unità locale, il decreto ha stabilito che dovranno essere inclusi, oltre ai dipendenti dell'azienda, anche le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro.

Il decreto, entrato in vigore il 27 maggio 2021, ha fissato in 180 giorni il termine entro il quale le aziende avrebbero dovuto adottare il PSCL tuttavia, entro il 23 novembre 2021 le aziende rientranti nell'ambito di applicazione dovranno adottare il provvedimento.

## IL QUESITO DEL MESE

### CONGEDO STRAORDINARIO E FESTIVITÀ NON GODUTA



#### Richiesta:

Per un impiegato in congedo straordinario fino al 31/3/2022 è corretto pagargli la festività non goduta del 15 agosto caduta di domenica e quindi non pagargli per quel giorno il c/INPS?



#### Risposta:

Il comportamento è corretto.

Di seguito il riferimento di prassi

L'indennità viene corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità (Circolare Inps n. 85 del 26 aprile 2002).

In caso di maternità per gli impiegati l'INPS non riconosce come indennità di maternità la festività cadente di domenica.



## NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

### CESSIONE DEL QUINTO: DALL'INPS IL SERVIZIO PER LA RIMODULAZIONE DEL PIANO DI FINANZIAMENTO

**C**on il messaggio n. 3339 del 5 ottobre 2021, l'INPS rende noto che nell'ambito del processo di gestione dei finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino al quinto della pensione è stata rilasciata la procedura denominata "Domanda di rimodulazione piano per estinzione anticipata parziale". Si riporta di seguito il testo del comunicato.

#### 1. Premessa

Nell'ambito del processo di gestione dei finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino al quinto della pensione è stata di recente rilasciata l'implementazione procedurale denominata "Domanda di rimodulazione piano per estinzione anticipata parziale".

Oggetto di tale nuova funzione è l'esercizio della facoltà attribuita al debitore di restituire anticipatamente una parte residuale di un finanziamento, così come previsto dall'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come successivamente sostituito dall'articolo 11-octies, comma 1, lett. c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che testualmente recita: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore".

Attraverso tale implementazione procedurale, qualora il pensionato manifesti la volontà di estinguere anticipatamente un finanziamento, gli intermediari finanziari aderenti alla Convenzione con l'INPS possono richiedere, con modalità telematica, una rimodulazione del contratto di finanziamento in corso di ammortamento, che può consistere:

- nella riduzione dell'importo della rata;
- e/o nell'anticipazione della scadenza del piano di ammortamento.

Si sottolinea che tale nuova funzione rappresenta un ulteriore avanzamento nel più ampio e complesso piano di ottimizzazione della qualità dei servizi assicurati ai soggetti contraenti, pensionati cedenti e intermediari finanziari cessionari, progettato nella logica della progressiva dematerializzazione e semplificazione dell'azione amministrativa.

Devono pertanto intendersi superate le prassi di gestione manuale, che restano confermate per le società in regime di accreditamento, non aderenti alla Convenzione con l'INPS.

#### 2. Profili operativi di carattere generale

I criteri operativi sottostanti a detta implementazione procedurale mutuano in parte quelli già in uso per la gestione dei piani di "Rinnovo cessione da parte della stessa finanziaria", c.d. rinnovo interno.

A differenza di quest'ultimo, tuttavia, l'estinzione parziale di un finanziamento non implica, per la società cessionaria e per il pensionato cedente, la sottoscrizione di un nuovo contratto, ma la rimodulazione di quello originario ai fini del rimborso della quota residuale del debito e, nello specifico, una rimodulazione della parte

relativa alle clausole contrattuali che stabiliscono l'importo della rata e/o la scadenza del piano di ammortamento.

Per quanto concerne la gestione delle domande telematiche, analogamente a quanto già avviene per l'estinzione anticipata totale, non è previsto alcun adempimento istruttorio a carico delle Strutture territoriali INPS di competenza.

Il piano rimodulato, pertanto, non deve essere validato dalla Struttura territoriale, ma viene acquisito automaticamente dal sistema che verifica la congruità dei dati e la correttezza formale dei requisiti.

Ciò posto, al fine di fornire una puntuale descrizione dei profili operativi della nuova funzione si definiscono:

- "piano originario": i dati relativi al piano di ammortamento che va dalla decorrenza prevista dal contratto di finanziamento fino al mese di notifica della domanda di rimodulazione piano;
- "piano rimodulato": i dati relativi al piano di ammortamento del residuo debito che va dal mese successivo alla domanda di rimodulazione del piano fino alla sua scadenza (che deve essere minore o uguale a quella del piano originario in base all'opzione di estinzione prescelta).

La funzione telematica "Domanda di rimodulazione piano per estinzione anticipata parziale" è fruibile dagli intermediari finanziari all'interno dei servizi "Cessione Quinto", tramite Web Service e Web Applicationed è riservata esclusivamente alle società in regime di convenzionamento.

Il contratto di finanziamento in corso di ammortamento può anche essere oggetto di più rimodulazioni (rimodulazioni plurime). In tale ipotesi la domanda di rimodulazione avrà ad oggetto il precedente piano rimodulato e non il piano originario, ad eccezione del calcolo del periodo di ammortamento utile ai fini del rinnovo della cessione.

Infatti, il decorso dei due quinti del periodo di ammortamento della cessione, necessario ai fini dell'eventuale rinnovo, viene calcolato automaticamente con riferimento alla data di decorrenza giuridica del piano originario.

La notifica telematica delle domande di rimodulazione è inibita durante il periodo di estrazione dei ratei pensionistici, di cui al calendario mensile riportato nell'apposito Avviso che viene pubblicato mensilmente sul portale INPS.

Il contratto di finanziamento può essere rimodulato a condizione che sussistano, per il medesimo, tutti i seguenti requisiti:

- a) tipologia Cessione Quinto Pensione (Gestione Pubblica/Privata);
- b) presente in procedura "Quote Quinto";
- c) nello stato "validato" (anche se associato a "C.F. bloccato");
- d) in corso di ammortamento (è esclusa la fase di accodamento).

Non può essere invece rimodulato il contratto che si trovi nelle seguenti condizioni:

- a) in fase di accodamento (il piano può comunque essere chiuso per estinzione totale del residuo debito);

- b) nello stato sospeso (per sentenza/sisma/COVID19);
- c) qualora, nella medesima Gestione (Pubblica/Privata) del piano estinto parzialmente, sia presente anche un piano di “rinnovo” nello stato di “proposto”;
- d) con riferimento ai piani riconducibili alla Gestione Pubblica: non può essere rimodulato il piano se, per il pensionato, risultano attivi su “Quote Quinto” (in via residuale) due o più piani di cessione;
- e) piano gestito manualmente fuori procedura “Quote Quinto” (ad esempio: piani gestiti in “Cassa Sede”).

### 3. Presentazione della domanda e descrizione del flusso procedurale

All’atto della domanda la società deve inserire in via telematica nell’apposita funzione le seguenti informazioni:

- a) ID del piano originario/precedente piano rimodulato;
- b) codice fiscale del pensionato;
- c) importo totale rimodulato (equivalente all’importo rata costante per il numero rate piano rimodulato);
- d) importo rata piano rimodulato – deve essere digitata anche nell’ipotesi di conferma della rata del piano originario/precedente piano rimodulato e deve essere costante per tutto il periodo di ammortamento del piano rimodulato. Conseguentemente non è possibile inserire rate di diverso importo (ad esempio, c.d. ratino finale);
- e) numero rate totali piano rimodulato – calcolato dal mese di decorrenza giuridica del piano rimodulato fino alla sua scadenza la quale deve essere uguale o minore alla scadenza del piano originario (o precedente piano rimodulato);
- f) data di estinzione parziale, corrispondente alla data di chiusura del “conteggio estintivo” utilizzata ai fini del calcolo del residuo debito, che deve essere uguale o minore al mese di notifica della domanda.

Tale data non verrà gestita in alcun modo dal sistema (analogamente all’estinzione anticipata totale).

Le possibili opzioni di variazione del piano rimodulato rispetto al piano originario (o al precedente piano rimodulato) possono essere le seguenti:

- importo rata inferiore + scadenza piano invariata;
- scadenza piano anticipata + importo rata invariato;
- importo rata inferiore + scadenza piano anticipata.

I dati del piano rimodulato che possono variare rispetto a quelli del piano originario (o del precedente piano rimodulato) sono pertanto:

- a) importo rata (può variare o meno in base all’opzione prescelta per la rimodulazione);
- b) data fine trattenuta (può variare o meno in base all’opzione prescelta per la rimodulazione).

Una volta attivata la domanda, la “lettera di benessere” dell’INPS può essere scaricata attraverso il portale istituzionale sia dalla società finanziaria, nella sezione riservata, sia dal pensionato in fase di consultazione del proprio cedolino pensione all’interno dell’area personale MyINPS.

Il piano originario (o il precedente piano rimodulato) viene conseguentemente chiuso automaticamente in procedura “Quote Quinto” con la causale “chiuso per estinzione anticipata parziale” all’ultimo giorno del mese di notifica della domanda.

La decorrenza giuridica del piano rimodulato coincide con il primo giorno del mese successivo alla data di notifica della domanda (la quale non è visualizzabile mediante procedura internet/intranet).

Per quanto concerne la data inizio trattenuta, il mese di avvio della trattenuta del piano rimodulato viene fissata (come per i piani di rinnovo interno) in base ai seguenti dati:

- data di notifica della domanda di rimodulazione;
- data della lavorazione del batch domanda di rimodulazione;
- data del calendario di estrazione della rata pensionistica.

Si specifica che l’INPS è esonerato in ordine al recupero/rimborso degli importi trattenuti in eccedenza dal mese di decorrenza giuridica del piano rimodulato sino al mese precedente quello di inizio trattenuta che dovranno, pertanto, essere gestiti direttamente tra le parti contraenti (pensionato e società creditrice).

Si evidenzia che, in caso di errato inserimento della domanda, la società finanziaria deve rivolgersi alla competente Struttura territoriale per la chiusura per annullamento del piano rimodulato e la riapertura del piano originario (o del precedente piano rimodulato).

La riapertura del piano originario (o del precedente piano rimodulato) non può essere effettuata oltre la rispettiva scadenza.

Da ultimo, si precisa in merito all’applicazione degli oneri che l’importo degli oneri applicati al piano rimodulato non subisce alcuna variazione rispetto a quelli applicati al piano originario (sia in caso di prima rimodulazione che di rimodulazioni successive).

## INPS, AGGIORNATI I TASSI DI INTERESSE PER LE CESSIONI DEL QUINTO

**L'** INPS, con il messaggio n. 3341 del 5 ottobre 2021, ha comunicato l'avvenuto aggiornamento dei tassi effettivi globali medi (TEGM) ai fini della determinazione dei tassi usurari da applicare alle operazioni di cessione del quinto per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. Di seguito, il testo integrale del messaggio.

Con il decreto n. 77147 del 24 settembre 2021 il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante "Disposizioni in materia di usura", come modificata dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rilevati dalla Banca d'Italia ed in vigore per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

Per quanto sopra, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, i valori dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021) sono i seguenti:

Classi d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000	11,11	17,8875
Oltre i 15.000	7,19	12,9875

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ' DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
Classi di età*	Classe di importo del prestito	
	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro
fino a 59 anni	8,30	6,19
60-64	9,10	6,99
65-69	9,90	7,79
70-74	10,60	8,49
75-79	11,40	9,29
Maggiore di 79 anni	17,8875	12,9875

(\*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

L'occasione è utile per precisare che la procedura dedicata alla gestione di detto processo - denominata "Quote Quinto" - effettua un controllo "bloccante" sui nuovi tassi applicati. Tale funzione inibisce, pertanto, la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali.

Da ultimo si specifica che per la classe di età "Maggiore di 79 anni" i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al decreto ministeriale sopra citato.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° ottobre 2021.

## RINUNCIA ALLE DETRAZIONI E ALIQUOTA MAGGIORATA, LE INDICAZIONI DELL'INPS

**C**on il messaggio n. 3404 dello scorso 8 ottobre 2021, l'INPS ha fornito le indicazioni operative in merito alla richiesta per l'applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d'imposta.

Come già illustrato nel messaggio n. 3772 del 19 ottobre 2020, i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d'imposta per reddito, di cui all'articolo 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all'INPS ogni anno.

Al riguardo, con il presente messaggio si rende noto che le relative richieste possono essere inoltrate all'Istituto compilando l'apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato "Detrazioni fiscali – domanda e gestione" disponibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

Si comunica inoltre che, a partire dal 15 ottobre 2021, sarà possibile acquisire le suddette richieste anche per il periodo d'imposta 2022.

Resta fermo che in assenza di esplicita comunicazione, l'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d'imposta, di cui al citato articolo 13 del TUIR, sulla base del reddito erogato.

**HRM Law** è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

[info@datamanagement.it](mailto:info@datamanagement.it).